



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari  
Sitzungsberichte des Regionalrates

IX Legislatura - IX Gesetzgebungsperiode  
1983 - 1988

SEDUTA **82.** SITZUNG

14.5.1987

**Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte**

## INDICE

**Dimissioni del Presidente del Consiglio regionale**

pag. 2

**Elezione del Presidente del Consiglio regionale**

pag. 3

**Disegno di legge-voto n. 3:**

"Modifica dello Statuto di autonomia per garantire ai cittadini di madrelingua tedesca della Valle del Fersina e Luserna e ladina dei sette Comuni della Valle di Fassa in provincia di Trento i medesimi diritti di cui godono i cittadini di madrelingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano" (presentato dai consiglieri regionali Domenico Fedel, Eva Klotz, Sergio Casagrande, Gerold Meraner e Nicolò Cadonna)

pag. 17

**Disegno di legge n. 63:**

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 e alla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano" (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 17

## INHALTSANGABE

**Rücktritt des Präsidenten des Regionalrates**

Seite 2

**Wahl des Präsidenten des Regionalrates**

Seite 3

**Begehrensgesetzentwurf Nr. 3:**

"Änderung des Autonomiestatuts, um den Bürgern deutscher Muttersprache des Fersentales und von Lusern sowie jenen ladinischer Muttersprache der 7 Gemeinden des Fassatales in der Provinz Trient die gleichen Rechte zu gewährleisten, die die Bürger deutscher und ladinischer Muttersprache der Provinz Bozen haben" (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Domenico Fedel, Eva Klotz, Sergio Casagrande, Gerold Meraner und Nicolò Cadonna)

Seite 17

**Gesetzentwurf Nr. 63:**

"Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 22. Mai 1980, Nr. 8 und zum Regionalgesetz vom 27. November 1983, Nr. 18 betreffend Bestimmungen über den Rechtsstatus und die Besoldung des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen" (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 17

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI**  
**VERZEICHNIS DER REDNER**

<b>PETERLINI</b> (Südtiroler Volkspartei)	pag. 3
<b>D'AMBROSIO</b> (Partito Comunista Italiano)	" 4-7
<b>MITOLO</b> (Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	" 5-10-28
<b>TOMAZZONI</b> (Partito Socialista Italiano)	" 5-9
<b>MERANER</b> (Südtirol)	" 6-8
<b>FEDEL</b> (Partito del Popolo Trentino Tirolese per l'Unione Europea-Due Stelle Alpine)	" 7-17
<b>TRIBUS</b> (Lista Alternativa Lista Verde/ Alternative Liste Grüne Liste)	" 11
<b>BINELLI</b> (Unione Autonomista Trentino Tirolese- Stella Alpina)	" 13
<b>AGRIMI</b> (Partito Repubblicano Italiano)	" 14
<b>ANESI</b> (Gruppo Misto)	" 14
<b>CRESPI</b> (Partito Liberal-Socialdemocratico)	" 15

**SEMBENOTTI**

(Unione Autonomista Trentino Tirolese-  
Stella Alpina)

pag. 15

**OBERHAUSER**

(Südtiroler Volkspartei)

" 17

**DEGAUDENZ**

(Democrazia Cristiana)

" 23

**Vorsitzender: Präsident Achmüller**

**Presidenza del Presidente Achmüller**

Ore 9.43

**PRÄSIDENT:** Ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

**VALENTIN:** (Sekretär):(ruft die Namen auf)  
(Segretario):(fa l'appello nominale)

**PRÄSIDENT:** Die Sitzung ist eröffnet.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

**PRÄSIDENT:** Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

PRESIDENTE: Prego dare lettura del processo verbale della seduta n. 81 del 7 maggio 1987.

**VALENTIN:** (Sekretär):(verliest das Protokoll)  
(Segretario):(legge il processo verbale)

**PRÄSIDENT:** Sind Bemerkungen zum Protokoll? Wenn nicht, dann ist das Protokoll genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni sul processo verbale? Se non ci sono osservazioni il processo verbale è approvato.

**PRÄSIDENT:** Es haben sich folgende Mitglieder des Regionalrates entschuldigt: Franceschini, Pahl, a Beccara, Benedikter, Langer, Gebert-Deeg, Piccoli, Carli, Angeli und Ziosi.

PRESIDENTE: Hanno comunicato la loro assenza i seguenti Consiglieri: Franceschini, Pahl, a Beccara, Benedikter, Langer, Gebert-Deeg, Piccoli, Carli, Angeli e Ziosi.

**PRÄSIDENT:** Mitteilungen:

Am 6. Mai 1987 haben die Abgeordneten Peterlini, Zingerle, Messner, Hosp, Pahl und Franzelin den Begehrensantrag Nr. 37 eingereicht, welcher eine Überarbeitung des Straßenverkehrskodexes zum Gegenstand hat.

C o m u n i c a z i o n i :

In data 6 maggio 1987 i Consiglieri Peterlini, Zingerle, Messner, Hosp, Pahl und Franzelin hanno presentato il Voto n. 37, concernente la rielaborazione del codice stradale.

**PRASIDENT:** Wir gehen zur Tagesordnung über. Tagesordnungspunkt Nr. 1: **Rücktritt des Präsidenten des Regionalrates.**

Mit gestrigem Datum habe ich folgende Mitteilung gemacht:

Aufgrund meiner Wahl als Landesrat der Autonomen Provinz Bozen Südtirol erkläre ich hiermit meinen Rücktritt als Präsident des Regionalrates von Trentino-Südtirol.

Bevor ich die Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt eröffne, ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen für das bisher mir entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Durch Ihre konstruktive Mitarbeit ist es möglich gewesen, daß der Regionalrat in den letzten Monaten zügig und effizient arbeiten konnte. Ich möchte mich auch bei allen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit und für ihr Entgegenkommen recht herzlich bedanken.

**PRESIDENTE:** Passiamo all'ordine del giorno, punto n. 1: **Dimissioni del Presidente del Consiglio regionale.**

In data 13 maggio il sottoscritto ha comunicato:

In conseguenza della mia elezione alla carica di Assessore della Provincia Autonoma di Bolzano comunico con la presente le mie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio regionale.

Prima di aprire la discussione su questo punto dell'ordine del giorno sento l'esigenza di ringraziare tutti Loro per la fiducia accordatami. Grazie alla Loro costruttiva collaborazione il Consiglio regionale è riuscito a lavorare, in questi ultimi mesi, con alacrità ed efficienza. Desidero ringraziare vivamente anche tutti i collaboratori

per il lavoro prestato e per la loro disponibilità.

**PRASIDENT:** Damit eröfne ich die Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt. Möchte jemand das Wort ergreifen? Dies ist nicht der Fall, dann ist die Diskussion geschlossen.

Ich bitte um Verteilung der Stimmzettel. Wer für den Rücktritt stimmt, der möchte bitte mit "Ja" stimmen, und wer dagegen ist, mit "Nein".

**PRESIDENTE:** Dichiaro aperta pertanto la discussione su questo punto dell'ordine del giorno. Chi chiede la parola? Nessuno. La discussione è chiusa.

Prego distribuire le schede. Chi è favorevole alle dimissioni scriva "sì", chi è contrario scriva "no".

**PRASIDENT:** Ich bitte um den Namensaufruf.

**PRESIDENTE:** Prego procedere all'appello nominale.

**VALENTIN:** (Sekretär):(ruft die Namen auf)  
(Segretario):(fa l'appello nominale)

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tononi)

(Vizepräsident Tononi übernimmt den Vorsitz)

**PRESIDENTE:** Comunico l'esito della votazione:

Votanti	n. 52
Schede favorevoli	n. 31
schede contrarie	n. 13
Schede bianche	n. 8.

Le dimissioni del Presidente Achmüller sono accolte.

Passiamo ora al secondo punto dell'ordine del giorno  
suppletivo: "Elezione del Presidente del Consiglio regionale".

Qualcuno chiede la parola? Cons. Peterlini.

**PETERLINI:** Die Südtiroler Volkspartei schlägt für das Amt des Präsidenten des Regionalrates den Kollegen Dr. Luis Zingerle vor.

(La SVP propone per la carica del Presidente del Consiglio regionale il collega dott. Luis Zingerle.)

**PRESIDENTE:** Altri? Cons. D'Ambrosio.

**D'AMBROSIO:** Signor Presidente, egregi colleghi, noi dobbiamo prendere atto della volontà espressa dal Presidente del Consiglio Achmüller, di cui sono state accettate le dimissioni, e della volontà a sua volta espressa da parte del Consiglio regionale. Vorremmo però, con l'occasione far notare come l'elezione della più alta carica assembleare, quale è appunto quella del Presidente del Consiglio regionale, non debba essere intesa come un'espressione di un partito, non di uno schieramento di partiti che coincida con la maggioranza di Giunta, ma come una carica che dovrebbe raccogliere il più ampio consenso delle forze presenti in Consiglio regionale. Proprio per sottolineare e caratterizzare la funzione del Presidente del Consiglio, che è cosa diversa rispetto alla Giunta ed al potere amministrativo.

Per questa ragione, pur ritenendo legittimo da parte di chicchessia, proporre nominativi, noi chiediamo che su questa o su altre proposte si apra un confronto tra le forze presenti in Consiglio regionale.

L'unica caratteristica che il Consiglio deve esprimere, in ossequio allo Statuto, è che il Presidente del Consiglio regionale, in questa fase della legislatura, deve appartenere al gruppo linguistico tedesco. Nell'ambito di questa caratteristica ci sono anche altre ipotesi che si possono considerare, proprio laddove si va a ricercare ed ottenere un vasto consenso, anche tra le fila dello stesso S.V.P., che comunque abbia questo peculiare significato, la cui importanza mi pare di non doverla sottolineare ulteriormente, quella appunto di un consenso amplissimo, almeno analogo a quello avuto dal Presidente del Consiglio che ha appena cessato, il collega Achmüller.

Per queste ragioni, signor Presidente, noi siamo a formulare la proposta di soprassedere momentaneamente in attesa delle occasioni, le più sollecite possibili, di questo confronto, ove questa proposta non fosse accolta, non concorreremo alla votazione del Presidente, auspicando che altri gruppi convengano su queste nostre considerazioni e diciamo anche, dal punto di vista del meccanismo, facendo in modo di non ottenere quei due terzi richiesti, affinché nell'arco di tempo trascorrente tra oggi e la prossima seduta si possa andare alla ricerca

di quelle convergenze che noi proponiamo e sollecitiamo.

Questo è il senso del nostro dire.

**PRESIDENTE:** Devo considerare, cons. D'Ambrosio che la sua è una proposta formalizzata, quindi prima di continuare la discussione sulle proposte per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale, credo sia necessario sentire dal Consiglio, due pro e due contro, l'opinione su questa proposta.

In questo momento chiedo chi intende intervenire sulla proposta del cons. D'Ambrosio e sospendere momentaneamente l'elezione del Presidente del Consiglio.

La parola al cons. Mitolo. Pro o contro?

**MITOLO:** Contro. Per una ragione semplicissima perchè non serve proprio a niente, mi riservavo nell'intervento sulla candidatura di fare alcune considerazioni di carattere politico, sospendere adesso la seduta per iniziare le trattative per la elezione del Presidente del Consiglio regionale, quando è da giorni ormai che si sa chi è designato, mi sembra specioso e soltanto una proposta di carattere elettoralistico. Credo sia più serio dire le ragioni per cui si accetta o non si accetta la candidatura del prof. Zingerle, tanto più che, essendo ormai già stata avanzata ed avendo ottenuto, credo, in precedenza il placet della vecchia maggioranza che è ancora maggioranza, qualsiasi tentativo per far tornare indietro lo S.V.P., ammesso che questo possa avere un qualche esito favorevole, è assolutamente insignificante e destinato al fallimento. Perdiamo solo del tempo.

Credo che viceversa si debba proseguire per votare o meno questa candidatura, esprimendo considerazioni di carattere politico, non certamente di carattere che riguardino la persona proposta e di procedere con i nostri lavori.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Tomazzoni sulla proposta D'Ambrosio. Pro o contro?

**TOMAZZONI:** A favore. Non sono dell'opinione del collega che questo incontro, questo scambio di opinioni sia del tutto inutile, è questione anche di far-play, la proposta avanzata ufficialmente stamattina viene da una parte del Consiglio che legittimamente propone un nome, però noi riteniamo che sarebbe stato corretto, prima di fare una proposta, ascoltare almeno l'opinione dei vari gruppi, al fine di ottenere sul

Presidente designato il massimo numero di consensi.

Il Presidente ha il compito di dirigere un'Assemblea, non è quindi un'espressione di partito e parziale, ma deve svolgere un compito nel modo più possibile imparziale ed è bene che abbia il massimo di fiducia, nella sua imparzialità, nel modo di condurre il Consiglio, da parte di tutti i consiglieri.

Questo modo di procedere che vuole imporre al Consiglio, senza nessuna consultazione, un nominativo, a tal proposito non facciamo per il momento discussioni, non ci va, è un modo poco corretto, perciò ritengo opportuno che vi sia uno scambio di vedute tra i gruppi, prima di procedere all'elezione.

**PRESIDENTE**: La parola al cons. Meraner. Pro o contro?

**MERANER**: Dagegen! Grundsätzlich bin auch ich der Meinung, daß es sinnvoll gewesen wäre, vorher sich innerhalb der Fraktionssprecher abzusprechen, ehe man einen Kandidaten als Präsidenten des Regionalrates vorschlägt, denn der Präsident des Regionalrates ist ja nicht der Präsident einer Partei, sondern er ist der Präsident aller hier in diesem Hause vertretenen politischen Kräfte.

Aber wir haben seit Wochen gewußt, daß dieser Kandidat vorgeschlagen wird, und so scheint es mir nur eine unnütze Zeitvergeudung, wenn wir heute anfangen, die Diskussion zu eröffnen. Wir hätten wochenweise dafür Zeit gehabt und ich wäre einverstanden gewesen, darüber zu reden. Aber heute nicht mehr, denn wer bis heute nicht verstanden hat, daß man das hätte machen können, der sollte jetzt auch nicht eine Obstruktionspolitik möglicherweise aus wahltaktischen Gründen betreiben.

In der Sache selbst bin ich persönlich der Meinung, daß unter den politisch möglichen Personen der Kollege Zingerle sicher besser als viele andere die Voraussetzungen erfüllt, um ein guter Regionalratspräsident zu werden.

(Contro! Per principio sono anch'io dell'opinione che sarebbe stato opportuno concordarsi tra i capigruppo prima di proporre un candidato per la Presidenza del Consiglio regionale, in quanto il Presidente del Consiglio regionale non è il presidente di un partito ma il presidente di tutte le forze politiche rappresentate in quest'assemblea.

Sapevamo già da parecchie settimane che si sarebbe proposto

questo candidato. Perciò mi sembra un inutile spreco di tempo aprire oggi un dibattito a tale riguardo. Avremmo avuto diverse settimane di tempo per farlo, ed io sarei stato d'accordo di discuterne. Ma oggi non è più il caso, perchè chi fino ad oggi non ha ancora capito che ciò era possibile, non dovrebbe adesso fare dell'ostruzionismo, magari per motivi elettorali.

Riguardo alla questione in sè e per sè sono dell'opinione che tra le persone politicamente accettabili il collega Zingerle abbia più di tanti altri i requisiti per essere un buon Presidente del Consiglio regionale.)

**PRESIDENTE**: C'è ancora posto per una dichiarazione a favore della proposta D'Ambrosio.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Pongo in votazione la proposta D'Ambrosio. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

La proposta è respinta a maggioranza, quindi si procede con l'ordine dei lavori.

Chi chiede la parola sulla proposta del cons. Peterlini?

La parola al cons. Fedel.

**FEDEL**: Onorevoli colleghi, molto brevemente prendo la parola sull'argomento Presidenza del Consiglio regionale, prima di tutto per ringraziare il Presidente Achmüller - non ho preso la parola prima perchè intendevo unire tutto in una sola dichiarazione - per la sua disponibilità nei confronti del Consiglio regionale per l'opera svolta a favore delle popolazioni della nostra regione e nel contempo per dichiarare a nome del P.P.T.T.-U.E. - 2 Stelle Alpine voto favorevole al candidato alla Presidenza del Consiglio regionale, cons. Zingerle. Grazie.

**PRESIDENTE**: Altri chiedono la parola? Cons. D'Ambrosio.

**D'AMBROSIO**: Presidente, avendo noi già espresso prima le motivazioni che ci hanno portato a formulare quella proposta e dovendo essere coerenti, il nostro gruppo non concorrerà alla votazione, sperando che nel frattempo non ci sia la possibilità di eleggere il Presidente ed avere una pausa di riflessione.

Voglio subito però fare una precisazione, perchè caso vuole, ogni qualvolta si dicano delle parole c'è sempre la strumentalizzazione:

è perchè c'è la campagna elettorale, chiaro?

Primo, la campagna elettorale non l'abbiamo voluta noi, è in atto per i motivi che voi sapete.

Secondo, se qualcuno voleva spogliare di strumentalizzazioni elettorali presunte o reali bastava che rinviasse il problema, non l'abbiamo detto noi al Presidente in carica di dimettersi a un mese dalla conclusione, ovvero nel vivo della campagna elettorale.

Terzo, crediamo di essere sufficientemente adulti, non solo noi, ma anche i cittadini per capire che non si può, ogni qualvolta esiste una coincidenza, pensare che tutto è strumentale e tutto è in funzione della campagna elettorale.

Quarto, non esiste in nessuna Assemblea parlamentare il compito dei gruppi di essere solamente carta assorbente rispetto una proposta, qualsiasi essa sia. Fino a prova contraria eleggiamo un Presidente del Consiglio ed ognuno ha il diritto-dovere di esprimersi e di valutare, non c'è nessun obbligo preventivo di accettare una proposta, l'unico obbligo al quale tutti siamo tenuti è che il Presidente del Consiglio deve avere una caratteristica per quanto riguarda l'appartenenza ad un gruppo linguistico, il resto è tutto in discussione.

Ove così non fosse vorrei comprendere come mai in tanti parlamenti regionali o nazionali vi è la Presidenza che non coincide con l'appartenenza ad uno schieramento di maggioranza. Già questo la dice lunga come vanno concepite le assemblee elettive, da questo ne discende una nostra riproposizione del metodo e attraverso il metodo la ricerca di una soluzione, la più ampia, la più praticabile possibile.

L'unico strumento che mi pare oggi sia disponibile è quello di non concorrere alla votazione, sperando che non ci siano i due terzi dei consiglieri che a loro volta partecipino al voto e nel frangente andare alla ricerca di quei terreni praticabili che noi continuiamo ad auspicare.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Meraner.

**MERANER:** Sehr kurz - Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen - um anzukündigen, daß ich namens der Partei der Unabhängigen dem vorgeschlagenen Kandidaten, Dr. Luis Zingerle, die Stimme geben werde.

In bezug auf den Kollegen D'Ambrosio möchte ich feststellen, daß ich nicht wegen der anstehenden Wahlen der Meinung bin, daß seine Äußerungen wahltaktischer Natur wären, sondern wegen des Inhaltes. Denn

wer mit dem Kollegen Zingerle nicht einverstanden ist, der soll nicht eine Obstruktion betreiben, wie ihr es in diesem Moment tatsächlich tut, und die Wahl möglicherweise verhindern, sondern der soll im Sinne substanzieller Demokratie einen anderen Kandidaten vorschlagen, dann werden wir zwischen den beiden oder mehreren Kandidaten zu entscheiden haben. Das ist für mich der demokratische Stil, Kollege D'Ambrosio. Ihr sollt einen Kandidaten vorschlagen. Wenn ihr keinen vorschlagt, dann gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten: Entweder ihr habt keinen besseren oder ihr wollt tatsächlich Obstruktion betreiben. In beiden Fällen kann ich euren politischen Handlungen nicht folgen.

(Brevemente - signor Presidente, colleghe e colleghi - vorrei annunciare che a nome della PDU darò il mio voto al candidato proposto, il dotto. Luis Zingerle.

Riguardo al collega D'Ambrosio vorrei ribadire che secondo me le sue osservazioni hanno sapore elettorale non tanto per via delle imminenti elezioni quanto per via del contenuto. Chi non vuole accettare la candidatura del collega Zingerle non deve fare ostruzionismo come voi state facendo in questo momento per cercare di impedire l'elezione, ma deve proporre in base ad una democrazia sostanziale un altro candidato, e così decideremo fra due o più candidati. Questo è per me lo stile democratico, collega D'Ambrosio. Dovete proporre un candidato. Se non lo proponete ci sono per me due possibili motivi: o non ne avete uno migliore oppure volete fare ostruzionismo. In ambedue i casi non posso comprendere il vostro procedere politico.)

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Tomazzoni.

**TOMAZZONI:** Per esprimere un ringraziamento al Presidente Achmüller, che lascia questa Presidenza, nel momento in cui prendiamo atto delle sue dimissioni. Lo ringraziamo per aver condotto i lavori dell'Assemblea con correttezza ed imparzialità, che conoscevamo già al momento della sua elezione, di fatti avevamo approvato la sua nomina.

Per quanto riguarda la proposta del collega Zingerle non abbiamo da esprimere giudizi, non avendo precedenti del suo modo di gestire un'Assemblea, quindi non possiamo fare valutazioni di alcun genere. Però riteniamo che il metodo adottato nell'avanzare la proposta sia sbagliato, lo stile democratico vorrebbe che un minimo di consultazioni, per cercare le convergenze necessarie, fosse stato fatto precedentemente e probabilmente avremmo dato anche il nostro consenso.

Questo metodo impositivo, queste scelte che vengono calate senza un far-play di discorso collettivo non sono per noi accettabili.

Pertanto dichiaro, a nome del gruppo socialista, che ci asterremo, voteremo scheda bianca non essendoci altri candidati nella votazione per il Presidente del Consiglio regionale.

**PRESIDENTE:** Cons. Mitolo.

**MITOLO:** Signor Presidente, egregi colleghi, non ci meravigliamo più di tanto di questo rito, di questo modo di celebrarlo, è prassi consolidata ormai da molti anni, credo dal suo nascere, che la maggioranza che si costituisce in Consiglio regionale pone e dispone alla minoranza, in particolare alla nostra minoranza, quindi alla opposizione di destra resta soltanto il compito o di accettare o di respingere, motivando naturalmente il proprio atteggiamento e così noi respingiamo questa candidatura, per il modo come viene posta, in modo abbastanza arrogante e sprezzante, senza nessun contatto preventivo, senza nessuna consultazione, senza nessuna segnalazione.

Credo che non ci voleva molto, da parte della maggioranza, in particolare del S.V.P., a segnalare ai gruppi politici che avevano questa intenzione, di candidare a sostituzione del Dr. Achmüller, che io ringrazio per l'opera svolta con imparzialità e correttezza, anche se da lui mi dividono valutazioni e impostazioni ideologiche e politiche, ma debbo dare atto della sua estrema correttezza, ma sarebbe bastata una semplice comunicazione, ribadisco, da parte del capogruppo del S.V.P. ai vari gruppi politici, comunicando quali erano le intenzioni per sostituire il Presidente uscente.

Non è stato ritenuto necessario da parte del S.V.P., possiamo fare su questo modo di operare tante considerazioni, mi limito soltanto ad una valutazione che deriva dalla conoscenza del personaggio che viene incaricato e dagli atteggiamenti che ha tenuto in questo Consiglio regionale e in Consiglio provinciale. Pare di poter dire che è uno degli esponenti della cosiddetta ala oltranzista, dura del S.V.P. ed ha politicamente una sua visione, rispettabilissima per carità di Dio, ma che va considerata.

Mi pare di dover ritenere, il collega prof. Zingerle...

**PRESIDENTE:** Scusi un momento consigliere, prego i colleghi che devono parlare di accomodarsi fuori, altrimenti di fare silenzio. Grazie.

**MITOLO:** Grazie Presidente. Uno di coloro, i quali hanno una certa considerazione o una certa visione piuttosto ristretta nella sua concezione, direi al punto tale da doverlo considerare un elemento che postula la sparizione, la distruzione della Regione come tale e sostiene lo sviluppo dell'autonomia provinciale in senso assoluto.

Strano destino, Presidente "pro tempore", scusa se mi permetto di chiamarti così, di questa nostra Regione, che più prosegue nel tempo e più vede arrivare alla sua direzione, ai vertici gli uomini politici del gruppo di lingua tedesca che meno hanno considerazione, meno hanno per la Regione stessa amore.

In questo senso la candidatura Zingerle, secondo me è provocatoria, soprattutto nei confronti della D.C., è vero che lo S.V.P. in questo periodo alla D.C. sta offrendo parecchie occasioni di disaffezione e parecchi motivi di dissenso, ma questa candidatura mi pare che debba essere considerata veramente una candidatura provocatoria nei confronti della D.C. e dei trentini in generale. Se è vero come è vero che sono proprio i trentini ad avere maggior attaccamento alla Regione, sono loro che hanno inventato, Presidente Bazzanella, il termine a suo tempo, quando demmo inizio alla fase del nuovo Statuto: "bisogna ripensare la Regione", si ricorda lei lo slogan? Forse non se lo ricorda, perchè mi pare che fosse di produzione kessleriana, di Grigolli, ma comunque questo era il concetto di base di allora.

Mi pare che purtroppo i fatti ci pongono di fronte a situazioni, a soluzioni che quel ripensamento è piuttosto un modo di affossare sempre più la Regione, non è certo un modo per rifonderla e rigenerarla e riproporla all'attenzione della popolazione tutta del Trentino-Alto Adige.

In questo senso, sarà un'interpretazione tutta nostra, però ci sembra di dover dare questo senso alla candidatura e non soltanto quello del gioco interno del partito di maggioranza relativa. Ha un significato politico che noi non accettiamo e pertanto non voteremo naturalmente il prof. Zingerle, auspicando ed augurandoci però che, qualora venisse eletto, possa seguire le orme di chi lo ha preceduto e che gli ha lasciato certamente un buon esempio.

**PRESIDENTE:** Cons. Tribus.

**TRIBUS:** Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Es ist nicht das erste Mal, daß wir anlässlich einer Bestellung eines Präsidenten in diesem Hohen Haus den gleichen Zustand zu beklagen haben, nämlich den, daß man

offensichtlich bewußt nicht bemüht ist, eine Person vorzuschlagen und auch versucht, eine möglichst breite Mehrheit dazu zu finden, was nach unserem Dafürhalten möglich wäre. Es macht fast den Eindruck, daß man bewußt auf die Stimmen der Opposition verzichten will, und daß man dadurch aus dem Präsidenten des Regionalrates einen politischen Präsidenten machen will. Das, glaube ich, entspricht nicht unseren Vorstellungen einer Präsidentschaft des Regionalrates.

Ich muß gleich dazu sagen, daß ich persönlich überhaupt keine Schwierigkeit hätte, den Kollegen Zingerle zu wählen, den ich auch sehr schätze. Aber ich kann mir vorstellen, daß offensichtlich die Volkspartei gerne auf unsere Stimmen verzichtet, wenn sie das ganze so arrangiert hat, wie sie es arrangiert hat. Wir haben der Presse entnommen, daß die Volkspartei den Kollegen Zingerle zum Präsidenten designiert hat und uns bleibt nichts anderes, als das zur Kenntnis zu nehmen. Aber es ist nichts getan worden - von seiten der Volkspartei und auch der anderen Mehrheitsparteien -, um für diese Designierung auch das Wohlwollen zumindest aller in diesem Haus vertretenen Fraktionen zu erhalten.

Uns bleibt nichts anderes übrig, als das zur Kenntnis zu nehmen und uns deshalb außerhalb dieser ganzen Geschichte zu betrachten, im Abseits zu stehen und uns deshalb an der Wahl gar nicht zu beteiligen, nachdem wir annehmen, daß unsere Stimmen gar nicht gewünscht werden. Danke schön!

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Non è la prima volta che in occasione dell'elezione del Presidente di questo consesso noi dobbiamo sollevare la stessa lamentela: anche stavolta, evidentemente, non si vuol raccogliere attorno alla persona proposta la più vasta maggioranza possibile - cosa che, a nostro dire, sarebbe senz'altro fattibile. Sembra quasi che si voglia rinunciare a bella posta ai voti dell'opposizione e che in tal modo si voglia trasformare il presidente del Consiglio regionale in un presidente politico. Credo che questo non corrisponda al nostro concetto di presidenza.

Devo aggiungere subito che personalmente non avrei difficoltà alcuna a votare il collega Zingerle, per il quale nutro molta stima. Ma devo immaginare che la Volkspartei faccia volentieri a meno dei nostri voti se essa ha organizzato le cose in questo modo: abbiamo appreso dai giornali che la Volkspartei ha designato il collega Zingerle per l'ufficio di presidente, e a noi non rimane altro che prenderne atto, ma nulla è stato fatto - da parte della Volkspartei come da parte

degli altri partiti di maggioranza - per raccogliere attorno a questa designazione il benessere di tutti gli altri gruppi politici rappresentati in quest'aula.

A noi non resta altro che prenderne atto e chiamarci fuori da tutta questa storia, restare in disparte e non partecipare alla votazione, dato che riteniamo che i nostri voti non siano affatto desiderati. Grazie!)

**PRESIDENTE:** Cons. Binelli.

**BINELLI:** Grazie signor Presidente. Non eravamo d'accordo sulla proposta di rinvio, fatta dal collega D'Ambrosio e quindi riteniamo che si debba procedere alla nomina di tutti gli organi del Consiglio. Del resto lo stesso consigliere, sostenendo la sua tesi di opportunità del rinvio della nomina del Presidente del Consiglio, non offre a questa Assemblea una proposta alternativa, sulla quale dibattere, ma vuole semplicemente rinviare, la qual cosa ha per me tutto il sapore del sabotaggio alle cariche istituzionali, in un momento sicuramente difficile.

Oggi non possiamo permetterci di aggiungere altro caos ad una situazione nazionale difficile, in cui la popolazione tutta è chiamata ad esprimersi sulle dimissioni di un Governo e di un Parlamento causate esclusivamente da giochi di partiti. Crediamo che viceversa il massimo organo regionale debba operare e quindi per questi motivi dichiariamo di votare con convinzione la proposta fatta dal S.V.P. nella persona del collega Zingerle, che fino a questo momento è del resto l'unico nominativo proposto e questo fatto avvalora la proposta fatta dello S.V.P.

E' chiaro che auguriamo al collega Zingerle di essere eletto in prima istanza e gli auguriamo sin d'ora di operare nell'espletamento del suo mandato di Presidente di questa Assemblea al di sopra delle parti e facendosi carico di problemi che pur hanno questa Assemblea e le sue forze politiche qui rappresentate.

Nel contempo credo doveroso ringraziare l'operato svolto egregiamente dal Presidente Achmüller per l'equilibrio che ha dimostrato e al quale oggi auguriamo nuove soddisfazioni nel futuro incarico a cui sarà chiamato. Questo lo facciamo non solo per una formalità di rito, ma per un senso di doverosa riconoscenza per quanto egli ha fatto nel dirigere l'Assemblea regionale, che qui oggi è chiamata ad eleggere il suo sostituto.

**PRESIDENTE:** Cons. Agrimi.

**AGRIMI:** Signor Presidente, anzitutto a nome del gruppo repubblicano esprimiamo un ringraziamento vivissimo al Presidente Achmüller, che ha diretto in questo scorcio di legislatura quest'Assemblea in modo imparziale e rispettoso dei diritti di ciascun consigliere.

Per quanto riguarda la candidatura avanzata dal S.V.P., in merito al nominativo del collega Zingerle, proposto a presiedere l'Assemblea, dobbiamo anche noi associarci alla comune valutazione negativa su come si è pervenuti a questa designazione.

Non abbiamo nulla da obiettare sulla persona del collega Zingerle, è questione di prassi. Ritengo doveroso richiamare l'attenzione del Consiglio sul fatto che in qualsiasi assemblea elettiva, nel momento in cui si vanno a designare cariche di governo, sia di Giunta che di Assemblea, esiste a tutti i livelli, dal Parlamento all'ultimo consiglio comunale, un momento di confronto, di presentazione di questa candidatura. Qui il Consiglio è stato stamattina ufficialmente informato che esisteva la candidatura del cons. Zingerle, noi lamentiamo questione di metodo e di prassi.

Quindi credo che non sia stato proposto un rinvio, cons. Binelli, ma una sospensione breve del Consiglio, i Capigruppo si trovano in un momento istituzionalmente previsto ed esaminano questa candidatura e credo che superata questa consultazione, non ci siano difficoltà di altro genere, perchè la Presidenza spetta al gruppo linguistico tedesco, altri gruppi non hanno avanzato candidature alternative e credo sia questione di metodo e di un rapporto più corretto all'interno dell'Assemblea. Grazie signor Presidente.

**PRESIDENTE:** Cons. Agrimi, devo ricordarle che il Consiglio ha già respinto la proposta di sospensione e quindi la sua proposta, che non è stata formalizzata, non può essere presa in considerazione.

Cons. Anesi.

**ANESI:** Quale rappresentante del gruppo politico ladino nel Consiglio della Provincia di Trento, dichiaro che mi asterrò su questa proposta presentata dal S.V.P., semplicemente per il fatto che, non siamo stati interpellati.

Compete al gruppo linguistico tedesco, noi abbiamo già precedentemente, in altre occasioni, detto che una parte di consiglieri di questo consesso non possono candidare per Statuto alla carica di

Presidente e Vicepresidente di questo Consiglio e mi riferisco ai rappresentanti del gruppo linguistico ladino, ai rappresentanti che si sono dichiarati ladini in quest'aula.

Per quanto riguarda la persona del prof. Zingerle non esiste alcuna preclusione, anzi mi auguro che, prendendo l'eredità lasciata dal suo predecessore Achmüller, il Presidente consideri con sensibilità come sia necessario che proprio la Regione si faccia carico anche dei problemi del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento, che da troppo tempo attende una parificazione dei diritti all'interno di questa realtà regionale.

Credo che almeno questo compito la Regione debba averlo ancora, anche se per molte altre cose ha già concluso le proprie competenze.

Ringrazio e ribadisco il voto di astensione.

**PRESIDENTE:** Cons. Crespi.

**CRESPI:** Desidero associarmi ai ringraziamenti già espressi dagli altri colleghi nei confronti del Presidente Achmüller, a cui riconosco competenza ed imparzialità.

Per quanto riguarda il collega Zingerle non ho nulla da obiettare, anche perchè lo conosco molto poco, quello che mi è intollerabile è il metodo seguito. Ho dovuto apprendere dalla stampa chi era il candidato del S.V.P. alla Presidenza. Ritengo che questo suoni perlomeno scortese nei confronti degli altri gruppi politici, che potevano essere informati in altra maniera.

Per questo motivo, signor Presidente, non parteciperò al voto.

**PRESIDENTE:** Cons. Sembenotti.

**SEMBENOTTI:** Ritengo sia mio dovere prendere la parola, molto brevemente, per ringraziare il Presidente Achmüller per la correttezza e la capacità con la quale ha diretto il Consiglio in questo periodo. Ho avuto occasione di averlo stretto collaboratore durante la mia Presidenza e ne conosco perciò le doti.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dal S.V.P. per la candidatura del prof. Zingerle, ritengo per logicità che, appartenendo il primo al S.V.P., la successione spetti allo stesso gruppo, perciò non esprimo meraviglia, se come successore del Presidente Achmüller è un altro consigliere del S.V.P.

Al prof. Zingerle, che sta per assumere la Presidenza, rivolgo il mio augurio, affinché possa continuare la tradizione instaurata in questo Consiglio, di proseguire nella gestione imparziale e corretta di questa Assemblea. Grazie.

**PRESIDENTE:** Altri chiedono la parola? Nessuno.

Mi permetto ricordare ai colleghi che in base all'art. 7 della legge regionale n. 25 del 20 agosto 1952, per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale è necessaria la partecipazione al voto di almeno due terzi dei consiglieri in carica, cioè 47 consiglieri.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Comunico l'esito della votazione:

Votanti	n. 42
Zingerle	n. 28
Franzelin	n. 1
Schede bianche	n. 11
schede nulle	n. 2.

Non essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 7 della legge n. 25 dei due terzi dei consiglieri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, la votazione è nulla e quindi le proposte che mi permetto di fare al Consiglio sono due: o rimandiamo di un'ora la votazione per l'elezione del Presidente, oppure andiamo avanti con l'ordine del giorno e riconvochiamo il Consiglio per giovedì prossimo.

Chi è per la prima proposta di rifare la votazione fra un'ora è pregato di alzare la mano. Mi sembra che abbia vinto la seconda proposta.

Prima di proseguire con l'ordine del giorno, vorrei personalmente ringraziare il Presidente Achmüller per la sua opera svolta con capacità e per la sua correttezza con la quale ha guidato il Consiglio regionale. Devo dire che si tratta di un uomo corretto, preciso e che mi piace molto.

Ringrazio personalmente la sua persona e mi auguro che anche il prossimo Presidente ponga in luce analoghe doti. Grazie.

Il punto n. 1 dell'ordine del giorno è rinviato su richiesta,

in assenza del cons. Langer, primo firmatario della mozione.

Passiamo al punto n. 2: Disegno di legge-voto n. 3: "Modifica dello Statuto di autonomia per garantire ai cittadini di madrelingua tedesca della Valle del Fersina e Luserna e ladina dei sette Comuni della Valle di Fassa in provincia di Trento i medesimi diritti di cui godono i cittadini di madrelingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano" (presentato dai consiglieri regionali Domenico Fedel, Eva Klotz, Sergio Casagranda, Gerold Meraner e Nicolò Cadonna).

La parola al cons. Fedel.

**FEDEL:** Chiedo che il mio disegno di legge sia rinviato in Commissione, in quanto è stato raggiunto un certo tipo di accordo, per cui va ancora approfondito sotto il profilo tecnico-giuridico.

Con questa richiesta non viene trattato in questa sede, ma rimesso alla I<sup>a</sup> Commissione legislativa. Grazie.

**PRESIDENTE:** Il punto n. 3 dell'ordine del giorno è rinviato per l'assenza del consigliere Benedikter.

Passiamo al punto n. 4 dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 63: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 e alla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano" (presentato dalla Giunta regionale).

Prego l'assessore Oberhauser di voler dare lettura della relazione.

**OBERHAUSER:**

#### B e r i c h t

Mit diesem Gesetzentwurf werden einige Änderungen und Ergänzungen zu den Bestimmungen über den Rechtsstatus und die Besoldung des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen eingeführt.

Wie bekannt, werden laut Art. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Mai 1980, Nr. 8 die Bestimmungen über den Rechtsstatus und die Besoldung, die Ruhestandsbezüge, die Sozialversicherungsleistungen und jede andere Art von Leistung, die das Personal der Region Trentino-Südtirol betreffen, auch auf das Personal der Handelskammern Trient und Bozen angewandt, soweit mit Gesetz nicht anders verfügt wird. Die Änderungen und

Ergänzungen, die hiermit eingeführt werden sollen, stehen im Zusammenhang mit den kürzlich eingeführten Bestimmungen für das Personal der Region über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung und entsprechen den besonderen Bedürfnissen der beiden Handelskammern.

Diese neuen Gesetzesbestimmungen bilden unter Berücksichtigung der in den obgenannten regionalen Bestimmungen enthaltenen Grundsätze Änderungen und Ergänzungen zu den Regionalgesetzen vom 22. Mai 1980, Nr. 8 und vom 27. November 1983, Nr. 18, die den Rechtsstatus und die Besoldung der Bediensteten der Handelskammern Bozen und Trient regeln.

Der Art. 1 erläutert die Zielsetzungen des Gesetzes im Rahmen der im Art. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Mai 1980, Nr. 8 und in den nachfolgenden Änderungen enthaltenen Verweisung.

Der Art. 2 fügt der Bestimmung des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Mai 1980, Nr. 8 formelle Änderungen hinzu, was die Bezugnahme auf das Verwaltungspersonal der Region Trentino-Südtirol betrifft, soweit das Gesetz nicht anders verfügt.

Der Art. 3 regelt im Lichte der ähnlichen für die Region eingeführten Bestimmungen die Dirigentenlaufbahn unter Berücksichtigung der von den Kammerverwaltungen und von den Gewerkschaftsorganisationen der Bediensteten vorgebrachten unterschiedlichen Erfordernisse, was die Ernennung des Vizegeneralsekretärs betrifft.

Der Art. 4 hält die Bestimmung des Abs. 3 des Art. 9 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 aufrecht, ohne die provisorische Leitung von zwei oder mehreren Ämtern von seiten eines einzigen Amtsleiters zeitlich zu begrenzen; die Begründung dafür liegt einzig und allein an dem ständigen Mangel an Personal bei beiden Kammerämtern, das die für die Leitung der Dienststellen der Organisationseinheiten notwendigen Voraussetzungen besitzt.

Der Art. 5 regelt die Errichtung des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten, wobei die Zahl der vom Personal gewählten Vertreter von zwei auf drei erhöht wird und die Amtsdauer des Beirates auf fünf Jahre verlängert wird.

Der Art. 6 führt neue Bestimmungen für die Errichtung der Disziplinarkommission auf Grund der ähnlichen für die Regionalbediensteten angewandten Regelung ein.

Der Art. 7 dehnt auf alle Wettbewerbsarten die Möglichkeit aus, die Prüfungsprogramme der von den Handelskammern ausgeschriebenen Wettbewerbe zu ergänzen. Diese Möglichkeit beschränkte sich bis heute nur auf die öffentlichen Wettbewerbe.

Der Art. 8 ist die vollkommene Anpassung an das, was in den Bestimmungen

der Region auf demselben Sachgebiet bereits vorgesehen ist.

Der Art. 9 paßt die dem Personal auf Abbau, das der Reinigung der Kammerämter zugeteilt ist, zustehenden Bezüge zweckmäßig an, indem die betreffende Besoldung jener angeglichen wird, die der für den niedrigsten Funktionsrang vorgesehenen entspricht.

Der Art. 10 errichtet den Einheitsstellenplan einer jeden Kammer, wobei die Kontingente aller Funktionsränge mit zusammen 130 Planstellen festgelegt werden, die für die nächsten Jahre für die funktionellen Erfordernisse als unbedingt notwendig betrachtet werden. Die Erhöhung um 27 Planstellen im Vergleich zum derzeitigen Stellenplan berücksichtigt außer den wirklichen Erfordernissen, die aus der gänzlichen Durchführung der aus dem Gesetz über die Neuordnung herrührenden Zuständigkeiten entstehen, auch die Notwendigkeit, die Planstellen im neunten Funktionsrang zu errichten, sobald dies auf gesamtstaatlicher Ebene durchgeführt wird.

Der Art. 11 setzt fest, daß der Generalsekretär der verantwortliche Direktor für die Kammerveröffentlichungen ist und daß ihm, wie es auch für die Handelskammern im übrigen Staatsgebiet zutrifft, eine Ausgleichszulage für die besondere Funktion in bezug auf die Qualität und Schwierigkeit der geleisteten Arbeit entrichtet werden kann.

Der Art. 12 legt die Dauer der Leitungsaufträge der Organisationseinheiten und deren Dienststellen fest, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen.

Der Art. 13, der die Leitungsaufträge für die Kammerämter zuweist, die nicht nach dem 15. Februar 1987 den bei Inkrafttreten dieses Gesetzes formell diesen Ämtern vorgesetzten Bediensteten erteilt wurden, berücksichtigt den Mangel an Personal im achten und siebten Rang sowie die unmittelbare Notwendigkeit der Kammerkörperschaften, einige wichtige Ämter zu bekleiden, mit denen vorher zeitweilig Personal im Dirigentenrang betraut wurde, das bereits die Funktionen des Zugehörigkeitsranges ausübt.

Der Art. 14 gibt dem betroffenen Kammerpersonal die Möglichkeit, in Aussicht auf das erhoffte allgemeine Ziel des Fürsorgeausgleiches auf die zusätzlichen Fürsorgeleistungen, die auf diesem Sachgebiet im Regionalgesetz vom 3. November 1973, Nr. 18 vorgesehen sind, zu verzichten.

Der Art. 15 schließt aus der Berechnung des Beitrages von 2,70 vom Hundert, der bereits nach Art. 15 des Regionalgesetzes vom 22. Mai 1980, Nr. 8 zu Lasten des Personals übernommen wurde, die Sonderergänzungszulage nach dem Gesetz vom 27. Mai 1959, Nr. 324 und den

nachfolgenden Änderungen aus. Dies erschien angesichts der mit dem Gesetz vom 25. März 1983, Nr. 79 eingeführten Neuordnung als gerecht, die die Auszahlung dieser Zulage zusätzlich zur Pension im Verhältnis zu den Dienstjahren vorsieht.

Der Art. 16 schließlich verlängert bis zum Zeitpunkt des Amtsantrittes des Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten die Funktionen des bei Inkrafttretens dieses Gesetzes amtierenden Verwaltungsrates.

Unter Berücksichtigung der dargestellten besonderen Zielsetzungen und demzufolge der ergänzenden Inhalte dieses Gesetzentwurfes vertraut der Regionalausschuß darauf, daß der Regionalrat diesen Gesetzentwurf prüfen und genehmigen wird.

#### R E L A Z I O N E

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale apporta alcune modifiche e integrazioni alla normativa concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Camere di commercio di Bolzano e di Trento.

Come è noto, in virtù dell'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, le norme sullo stato giuridico, il trattamento economico, il trattamento di pensione, i benefici assistenziali, previdenziali e di ogni altra natura concernenti il personale della Regione Trentino-Alto Adige si applicano, per rinvio recettizio, anche al personale delle Camere di commercio di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente disposto dalla legge medesima. Le modifiche e le integrazioni che si intendono qui apportare appaiono correlate alle particolari esigenze dei due Enti camerati, in relazione alla nuova normativa sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico recentemente adottata per il personale della Regione.

Tali nuove disposizioni di legge, temperate comunque al rispetto dei principi contenuti nella normativa regionale sopra richiamata, si configurano formalmente come modifiche e integrazioni alle leggi regionali 22 maggio 1980, n. 8 e 27 novembre 1983, n. 18 che regolamentano lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti delle Camere di commercio di Bolzano e di Trento.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge in presenza del rinvio recettizio operato con l'articolo 1 della legge regionale 22

maggio 1980, n. 8 e successive modificazioni.

L'articolo 2 apporta formali modifiche al disposto dell'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 là dove il riferimento era al personale amministrativo della Regione Trentino-Alto Adige, salvo quanto diversamente disposto dalla legge medesima.

L'articolo 3 regolamenta, alla luce della analoga normativa adottata per la Regione, la carriera dirigenziale, tenuto conto delle diverse esigenze fatte presenti dalle Amministrazioni camerali e dalle Organizzazioni sindacali dei dipendenti per quanto concerne la nomina del vice segretario generale.

L'articolo 4 mantiene valido il disposto del terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, senza limitare nel tempo la direzione provvisoria di due o più uffici camerali ad operati di un solo direttore di ufficio: ciò unicamente per radicata carenza presso i due enti camerali di personale in possesso dei requisiti richiesti per la preposizione alle articolazioni delle strutture organizzative.

L'articolo 5 regolamenta l'istituzione del Consiglio per l'organizzazione e il personale, aumentando da due a tre i rappresentanti eletti dal personale medesimo e portando a cinque anni la durata in carica del Consiglio stesso.

L'articolo 6 detta nuove norme per la costituzione della Commissione di disciplina, sulla base dell'analoga normativa adottata per i dipendenti regionali.

L'articolo 7 estende a tutti i tipi di concorso la facoltà di integrare i programmi di esame dei concorsi banditi dalle Camere di commercio, facoltà finora limitata ai soli concorsi pubblici.

L'articolo 8 è il completo adeguamento a quanto già previsto nella stessa materia, dalla normativa regionale.

L'articolo 9 adegua opportunamente, la retribuzione spettante al personale ad esaurimento addetto alla pulizia degli uffici camerali, pareggiandone il relativo trattamento economico a quello previsto per la qualifica funzionale più bassa.

L'articolo 10 istituisce il ruolo unico del personale di ciascuna Camera stabilendo i contingenti di ogni qualifica funzionale, con una dotazione organica di 135 unità, ritenuta strettamente necessaria alle esigenze funzionali dei prossimi anni. L'aumento di 32 unità rispetto all'attuale pianta organica tiene conto, oltre che delle reali necessità derivanti dalla piena applicazione delle competenze originate dalla legge di riordinamento, della necessità di istituire,

non appena sarà attuata in campo nazionale, la dotazione organica della nona qualifica funzionale.

L'articolo 11 stabilisce che il segretario generale è direttore responsabile delle pubblicazioni camerale e che allo stesso può essere attribuito, come avviene per le altre Camere nazionali, un assegno compensativo per la particolare funzione, in relazione alla qualità e onerosità del lavoro espletato.

L'articolo 12 fissa la durata degli incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle loro articolazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 13, che attribuisce la titolarità degli incarichi di direzione degli uffici camerale, conferiti in data non posteriore al 15 febbraio 1987, ai dipendenti formalmente preposti a detti uffici alla data di entrata in vigore della presente legge, tiene conto della carenza di personale delle qualifiche ottava e settima e della contestuale necessità degli Enti camerale di coprire alcuni importanti uffici precedentemente affidati in via precaria a personale dirigente già impegnato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

L'articolo 14, in vista dell'auspicato raggiungimento di un obiettivo generale di perequazione previdenziale, consente al personale camerale interessato di rinunciare ai maggiori benefici previsti in materia dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 18.

L'articolo 15 esclude dal computo del contributo del 2,70%, già assunto a carico dal personale di cui all'art. 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni. Ciò è sembrato equo in presenza della riforma operata con la legge 25 marzo 1983, n. 79 che prevede la corresponsione di tale indennità, in aggiunta alla pensione, in misura proporzionale agli anni di servizio.

L'articolo 16, infine, proroga fino alla data di insediamento del Consiglio per l'organizzazione e il personale, le funzioni del Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tenuto conto delle particolari finalità illustrate e, conseguentemente, dei contenuti integrativi del presente disegno di legge, la Giunta regionale confida che il Consiglio voglia procedere all'esame e all'approvazione del disegno di legge medesimo.

**PRESIDENTE:** Prego il Presidente della I<sup>a</sup> Commissione legislativa di dare

lettura della relazione.

DEGAUDENZ: La I Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 63 nella seduta del 7 maggio 1987.

La discussione si è accentrata sugli artt. 9 e 10, infatti il cons. Tonelli ha rilevato che nel testo legislativo è fatto un esplicito riferimento alla prima qualifica funzionale, della quale l'istituendo ruolo unico del personale delle camere di commercio ne è sprovvisto, chiedendo a tal proposito lumi al rappresentante della Giunta, che ha presenziato ai lavori.

I conss. Franzelin e Kaserer hanno giudicato assai considerevole l'ampliamento dell'organico del personale camerale, la qual cosa, a loro dire, mal si concilierebbe con il principio del contenuto della spesa pubblica.

L'assessore Oberhauser ha risposto puntualmente ai commissari intervenuti, spiegando che con l'art. 9 si intende disciplinare il trattamento economico a favore di tre unità lavorative estranee al ruolo camerale, pareggiando tale trattamento a quello della qualifica funzionale più bassa del pubblico impiego ed ha fatto inoltre presente che il personale interessato, peraltro già prossimo al pensionamento, non sarà sostituito, in quanto il servizio relativo verrà appaltato.

In merito all'art. 10 l'assessore ha illustrato il motivo del previsto ampliamento dell'organico, che va ricercato nella difficoltà finora registrata dalle camere nel reperire personale qualificato, per cui i rispettivi posti vacanti saranno ricoperti per mezzo di concorsi interni, provocando in tal modo una mobilità verticale del personale, che al momento non copre nemmeno l'attuale dotazione organica di 103 unità, la qual cosa impone un consistente ampliamento del ruolo ai livelli intermedi.

A conclusione della discussione articolata, il cons. Kaserer ha proposto di emendare in aula il disegno di legge in modo da autorizzare il Presidente della Giunta a far predisporre il testo unificato delle leggi concernenti le camere di commercio.

La Commissione ha accolto tale proposta ed un emendamento all'art. 7 presentato dall'assessore Oberhauser a nome della Giunta, quindi ha approvato a maggioranza il disegno di legge con i voti contrari dei conss. Rella e Tonelli e l'astensione del cons. Montali.

Si rimette pertanto il provvedimento all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola?  
Nessuno.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata.  
Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Il passaggio alla discussione articolata è approvato.

Art. 1

Finalità

1. In relazione alle particolari esigenze delle Camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura di Trento e di Bolzano, tenendo conto dei principi stabiliti nella normativa sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione Trentino-Alto Adige, la legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, come modificata e integrata dalla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, è modificata e integrata dalle disposizioni della presente legge.

Art. 1

Zielsetzungen

1. In bezug auf die besonderen Erfordernisse der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen und unter Berücksichtigung der in den Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals der Region Trentino-Südtirol enthaltenen Grundsätze wird das Regionalgesetz vom 22. Mai 1980, Nr. 8, abgeändert und ergänzt mit dem Regionalgesetz vom 27. November 1983, Nr. 18, betreffend Bestimmungen über den Rechtsstatus und die Besoldung des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen durch die Bestimmungen dieses Gesetzes geändert und ergänzt.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'art.  
1. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 1 è approvato a maggioranza con 4 voti di astensione.

Art. 2

1. L'articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Stato giuridico e trattamento economico

1. Le norme sullo stato giuridico, il trattamento economico, il trattamento di pensione, i benefici assistenziali, previdenziali e di ogni altra natura concernenti il personale della Regione Trentino-Alto Adige si applicano al personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente disposto".

Art. 2

1. Der Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 22. Mai 1980, Nr. 8 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 1

Rechtsstatus und Besoldung

1. Die Bestimmungen über den Rechtsstatus, die Besoldung, die Ruhestandsbezüge, die Sozialversicherungsleistungen und jede andere Art von Leistung, die das Personal der Region Trentino-Südtirol betreffen, werden auf das Personal der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen angewandt, soweit nicht anders verfügt wird."

Qualcuno chiede la parola sull'art. 2? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 2 è approvato a maggioranza con 6 voti di astensione.

Art. 3

1. L'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1983, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Carriera dirigenziale

1. La carriera dirigenziale è articolata nella qualifica unica di dirigente.

2. Il personale appartenente alla qualifica di dirigente esercita le funzioni di segretario o di vicesegretario generale o di dirigente di ripartizione.

3. Il vicesegretario generale è nominato dalla Giunta camerale, su proposta del Presidente, tra i dirigenti.

4. Per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano il vicesegretario generale deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello del segretario generale, e viene nominato, con le modalità del comma precedente, tra i dirigenti oppure tra i dipendenti camerale inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso del diploma di laurea.

5. L'incarico di preposizione alle strutture organizzative e alle loro articolazioni è conferito dalla Giunta camerale per la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

6. Le nomine di cui ai commi precedenti possono essere conferite, nei limiti dei posti di organico della qualifica di dirigente previsti dalla presente legge, anche a persone estranee all'Amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per il limite di età. La nomina a contratto è disposta con deliberazione della Giunta camerale per un periodo non superiore a quello della durata in carica della Giunta medesima. Il contratto è rinnovabile. Al segretario e al vicesegretario generale nominati a contratto la Giunta camerale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello iniziale previsto per i dirigenti, l'indennità di direzione prevista dall'articolo 52 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, oltre all'indennità integrativa speciale e alle quote aggiunte di famiglia eventualmente spettanti."

#### Art. 3

1. Der Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 27. November 1983, Nr. 18 wird durch den nachstehenden ersetzt:

#### "Art. 2

#### Dirigentenlaufbahn

1. Die Dirigentenlaufbahn umfaßt den einzigen Dirigentenrang.
2. Das Personal im Dirigentenrang übt die Befugnisse des Generalsekretärs oder Vizegeneralsekretärs oder eines Abteilungsdirigenten aus.
3. Der Vizegeneralsekretär wird vom Kammerausschuß auf Vorschlag des Präsidenten aus den Dirigenten ernannt.
4. Für die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen muß der Vizegeneralsekretär einer anderen Sprachgruppe als jener des Generalsekretärs angehören und wird gemäß dem vorstehenden Absatz aus den Dirigenten oder aus den Kammerbediensteten ernannt, die mindestens im siebten Funktionsrang eingestuft sind und das Doktorat besitzen.
5. Der Auftrag eines Vorgesetzten der Organisationseinheiten und deren Dienststellen wird vom Kammerausschuß für die Dauer von fünf Jahren erteilt und kann erneuert werden.
6. Die Ernennungen nach den vorstehenden Absätzen können in den Grenzen der in diesem Gesetz vorgesehenen Planstellen im Dirigentenrang auch an Personen mit anerkannter Erfahrung und Sachkenntnis erteilt werden, die nicht der Verwaltung angehören, das Doktorat und die für die Zulassung zum Dienst bei den Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen vorgeschriebenen allgemeinen Voraussetzungen besitzen, wobei von der Altersgrenze abgesehen wird. Die Ernennung mit Vertrag wird mit Beschluß des Kammerausschusses für eine Zeitspanne verfügt, die die Amtsdauer des Kammerausschusses nicht überschreitet. Der Vertrag kann erneuert werden. Dem mit Vertrag ernannten Generalsekretär und Vizegeneralsekretär erkennt der Kammerausschuß eine Besoldung zu, die nicht höher als die für die Dirigenten vorgesehene Anfangsbesoldung sein darf, ferner die im Artikel 52 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 vorgesehene Direktionszulage sowie die Sonderergänzungszulage und die allenfalls zustehende Familienzulage."

Qualcuno chiede la parola sull'art. 3? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 3 è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e due astensioni.

Art. 4

Direzione uffici

1. Ferma restando l'applicazione delle altre norme dettate in materia per il personale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione ad esigenze temporanee, due o più uffici camerali possono essere diretti da un solo direttore di ufficio.

Art. 4

Leitung von Ämtern

1. Unbeschadet der Anwendung der anderen Bestimmungen betreffend das Personal der Region Trentino-Südtirol können im Zusammenhang mit zeitweiligen Erfordernissen zwei oder mehr Ämter der Kammer von einem einzigen Amtsleiter geleitet werden.

Qualcuno chiede la parola sull'art. 4? Cons. Mitolo.

MITOLO: Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE: Prego il segretario questore di controllare il numero legale.

Mancando il numero legale sono costretto rinviare la seduta di un'ora.

(Ore 11.12)

(Ore 12.12.)

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Volevo comunicare che il cons. Peterlini ha chiesto la convocazione dei Capigruppo appena terminato il Consiglio, perciò volevo anticiparlo ai colleghi Capigruppo.

Siamo in votazione dell'art. 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 4 è approvato con 25 voti favorevoli e 11 astenuti.

Art. 5

1. L'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Consiglio per l'organizzazione e il personale

1. E' istituito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, presieduto dal Presidente della Giunta camerale o da un membro della Giunta medesima da lui delegato, così composto:

- a) dal segretario generale;
- b) da tre dipendenti designati dalla Giunta camerale;
- c) da tre rappresentanti del personale eletti direttamente dai dipendenti del ruolo unico camerale secondo le norme disposte con apposito regolamento.

2. Per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano la composizione del Consiglio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale. Uno dei tre rappresentanti del personale deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

3. Il Consiglio è nominato con deliberazione della Giunta camerale e rimane in carica per la durata di nomina del Consiglio camerale e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio.

4. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da uno dei componenti di cui al punto b) del primo comma del presente articolo.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

6. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Per il personale appartenente alla carriera dirigenziale le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dalla Giunta camerale.

8. Nel caso in cui taluno dei componenti del Consiglio designati dalla Giunta camerale venga a cessare, per qualsiasi causa, dall'incarico, lo stesso sarà sostituito con le medesime modalità previste dal primo comma. Parimenti nel caso in cui taluno dei componenti del Consiglio rivestenti tale incarico in qualità di rappresentanti del personale direttamente eletti, dai dipendenti del ruolo unico camerale venga a cessare per qualsiasi causa dall'incarico medesimo o da tale incarico decada a seguito dell'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica, lo stesso sarà sostituito da altro dipendente che lo segue nella graduatoria secondo l'ordine dei voti riportati.

9. In tale ultimo caso, per la Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di Bolzano, il sostituto deve appartenere allo stesso gruppo linguistico.

10. I dipendenti nominati componenti del Consiglio che incorrono nella sospensione cautelare dal servizio vengono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dall'incarico e sono sostituiti con le medesime modalità di cui ai precedenti commi. Ad analoga sostituzione si procede per i casi di assenza per infermità che si protragga oltre i novanta giorni e per i casi di aspettativa per mandato politico o di aspettativa per motivi di famiglia o di aspettativa per motivi di studio qualora i relativi periodi di assenza superino i novanta giorni nonché nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. Alla sostituzione si procede altresì per i casi di aspettativa concessa ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, dell'articolo 17 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 e dell'articolo 49 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15."

Art. 5

1. Der Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 22. Mai 1980, Nr. 8 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 6

Beirat für Organisations- und Personalangelegenheiten

1. Es wird der Beirat für Organisations- und Personalangelegenheiten errichtet, in dem der Präsident des Kammerausschusses oder ein von ihm bevollmächtigtes Ausschußmitglied den Vorsitz führt und der sich wie folgt zusammensetzt:

- a) aus dem Generalsekretär;
- b) aus drei vom Kammerausschuß namhaft gemachten Bediensteten;
- c) aus drei von den Bediensteten des Einheitsstellenplans der Kammern nach den mit eigener Verordnung festgelegten Bestimmungen direkt gewählten Personalvertretern.

2. Für die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen hat die Zusammensetzung des Beirates der Stärke der Sprachgruppen zu entsprechen, wie sie im Landtag vertreten sind. Einer der drei Vertreter des Personals muß der italienischen Sprachgruppe angehören.

3. Der Beirat wird mit Beschluß des Kammerausschusses ernannt und bleibt für die Amtsdauer des Kammerrates und jedenfalls bis zur Ernennung des neuen Beirates im Amt.

4. Die Obliegenheiten eines Schriftführers des Beirates werden von einem der Mitglieder nach Absatz eins Buchstabe b) dieses Artikels ausgeübt.
5. Für die Beschlußfähigkeit des Beirates ist die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln seiner Mitglieder erforderlich.
6. Der Beirat beschließt mit absoluter Stimmenmehrheit der Anwesenden; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Präsidenten ausschlaggebend.
7. Für das Personal der Dirigentenlaufbahn werden die Befugnisse des Beirates vom Kammerausschuß ausgeübt.
8. Falls eines der vom Kammerausschuß namhaft gemachten Mitglieder des Beirates aus welchem Grund auch immer aus dem Amt ausscheidet, wird dieses nach der gleichen im Absatz eins angegebenen Vorgangsweise ersetzt. Falls eines der Beiratsmitglieder, die dieses Amt als von den Bediensteten des Einheitsstellenplanes der Kammern direkt gewählte Personalvertreter innehaben, aus welchem Grund auch immer aus diesem Amt ausscheidet oder es auf Grund der Verhängung der Disziplinarstrafe der Rangenthebung verloren hat, wird dieses durch einen anderen Bediensteten, der ihm auf Grund der erhaltenen Stimmenzahl in der Rangordnung nachfolgt, auf gleiche Weise ersetzt.
9. Was die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen betrifft, muß in diesem Fall der Nachfolger derselben Sprachgruppe angehören.
10. Die zu Mitgliedern des Beirates ernannten Bediensteten, gegenüber denen die vorbeugende zeitweilige Dienstenthebung angewandt wurde, werden für die gleiche Zeitspanne vom Amt enthoben und nach derselben in den vorstehenden Absätzen angegebenen Vorgangsweise ersetzt. Für die Fälle von Abwesenheit aus Gesundheitsgründen, die sich auf über neunzig Tage erstreckt, und für die Fälle der Versetzung in den Wartestand wegen Übernahme eines politischen Mandats oder aus Familiengründen oder aus Studiengründen, falls die jeweiligen Abwesenheitszeiten über neunzig Tage hinaus gehen, sowie bei unentschuldigter Abwesenheit an drei aufeinanderfolgenden Sitzungen wird die Ersetzung in gleicher Weise vorgenommen. Die Ersetzung wird ferner in den Fällen des im Sinne des Artikels 15 des Regionalgesetzes vom 26. August 1968, Nr. 20, des Artikels 17 des Regionalgesetzes vom 22. Mai 1980, Nr. 8 und des Artikels 49 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 gewährten Wartestandes vorgenommen."

Qualcuno chiede la parola in merito all'art. 5? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 5 è approvato a maggioranza con 6 astensioni.

Art. 6

1. L'articolo 7 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Commissione di disciplina

1. All'inizio di ogni biennio è costituita, con deliberazione della Giunta camerale, la Commissione di disciplina.

2. Essa esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei ministeri.

3. Essa è composta da un dirigente con funzioni di presidente e da un direttore di ufficio.

4. La Commissione è integrata, di volta in volta, da un rappresentante del personale designato dalla organizzazione sindacale del personale più rappresentativa nell'ambito dell'Amministrazione camerale, di qualifica pari o superiore a quella del dipendente sottoposto al procedimento disciplinare.

5. Funge da segretario un dipendente con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dalla Giunta camerale.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

7. Per ciascuno dei membri permanenti della Commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

8. Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri permanenti della Commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.

9. Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

10. Per il personale appartenente alla carriera dirigenziale le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta camerale.

11. Per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano la composizione della Commissione di disciplina

deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale. Agli effetti del presente comma, qualora non siano disponibili dipendenti con qualifica corrispondente a quella dei titolari in numero tale da assicurare la piena formazione della Commissione, la nomina verrà fatta operando la scelta fra il personale avente qualifiche immediatamente inferiori."

Art. 6

1. Der Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 22. Mai 1980, Nr. 8 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 7

Disziplinarcommission

1. Zu Beginn einer jeden Zweijahresperiode wird mit Beschluß des Kammerausschusses die Disziplinarcommission errichtet.
2. Sie übt alle Befugnisse aus, die die geltenden Gesetze über die Zivilbeamten des Staates den Disziplinarcommissionen der Ministerien zuerkennen.
3. Sie setzt sich aus einem Dirigenten als Vorsitzenden und aus einem Amtsleiter zusammen.
4. Die Kommission wird von Fall zu Fall durch einen von der im Rahmen der Kammerverwaltung repräsentativsten Gewerkschaftsorganisation des Personals namhaft gemachten Vertreter des Personals ergänzt, der den gleichen oder einen höheren Rang als der dem Disziplinarverfahren unterzogene Bedienstete bekleidet.
5. Schriftführer ist ein vom Kammerausschuß namhaft gemachter Bediensteter, der mindestens den siebten Funktionsrang bekleidet.
6. Für die Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit aller Mitglieder erforderlich.
7. Für jedes zuständige Kommissionsmitglied wird ein Ersatzmitglied ernannt, das denselben Rang wie das ständige Mitglied bekleidet.
8. Verfällt während der Zweijahresperiode der Präsident oder eines der ständigen Mitglieder der Kommission oder der Schriftführer vom Amt, so wird für die Zeit bis zum Abschluß der Zweijahresperiode für die Ersetzung gesorgt.
9. Niemand darf länger als vier aufeinanderfolgende Jahre der Kommission angehören.
10. Für das Personal im Dirigentenrang werden die Obliegenheiten der

Disziplinarcommission vom Kammerausschuß ausgeübt.

11. Für die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen hat die Zusammensetzung der Disziplinarcommission der Stärke der Sprachgruppen zu entsprechen, wie sie im Landtag vertreten sind. Sollten Bedienstete im gleichen Rang wie die ständigen Mitglieder nicht in ausreichender Anzahl verfügbar sein, um die vollständige Zusammensetzung der Kommission zu gewährleisten, wird die Ernennung für die Wirkungen dieses Absatzes vorgenommen, indem Personal der unmittelbar niedrigeren Ränge zur Auswahl gelangt."

Qualcuno desidera intervenire sull'art. 6? Nessuno.

Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

E' approvato a maggioranza con 9 astensioni.

#### Art. 7

1. Il titolo ed il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1983, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

#### Concorsi

1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano è data facoltà di integrare, con regolamento interno da adottarsi dal Consiglio camerale secondo le modalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, i programmi di esame stabiliti dalla normativa riguardante il personale della Regione Trentino-Alto Adige nell'ambito delle procedure concorsuali."

#### Art. 7

1. Der Titel und der Absatz eins des Artikels 4 des Regionalgesetzes vom 27. November 1983, Nr. 18 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 4

#### Wettbewerbe

1. Den Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen wird die Möglichkeit gewährt, mit einer von seiten des

Kammerrates nach den Bestimmungen des Artikels 20 des Regionalgesetzes vom 9. August 1982, Nr. 7 genehmigten internen Verordnung die in den Bestimmungen betreffend das Personal der Region Trentino-Südtirol auf dem Sachgebiet der Wettbewerbsverfahren festgelegten Prüfungsprogramme zu ergänzen."

Chi chiede la parola sull'art. 7? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

E' approvato a maggioranza con 9 voti di astensione.

Art. 8

1. L'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1983, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Compensi per la partecipazione a commissioni, consigli, comitati e per incarichi speciali

1. I compensi ai componenti e segretari di commissioni, consigli e comitati comunque denominati istituiti presso la Camera nonché quelli inerenti l'affidamento di speciali studi o incarichi di consulenza resi nell'interesse della Camera stessa spettano nella misura e secondo le modalità previste dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni."

Art. 8

1. Der Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 27. November 1983, Nr. 18 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 5

Vergütungen für die Teilnahme an Kommissionen, Beiräten, Komitees und für Sonderaufträge

1. Die den Mitgliedern und Schriftführern von bei der Kammer eingerichteten Kommissionen, Beiräten und Komitees, wie immer sie benannt werden, gebührenden Vergütungen sowie jene betreffend die Beauftragung mit besonderen Studien oder Beratungen im Interesse der Kammer stehen in dem Ausmaß und nach den Bestimmungen des Regionalgesetzes vom

5. Jänner 1954, Nr. 1 und der nachfolgenden Änderungen zu."

Chi chiede la parola sull'art. 8? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

E' approvato a maggioranza con 8 voti di astensione.

Art. 9

Personale addetto alla pulizia

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 è sostituito dal seguente:

"2. Al personale suddetto, che è tenuto a prestare servizio con orario settimanale massimo di ore trenta, è corrisposto un trattamento economico annuo lordo pari a quello previsto per la prima qualifica funzionale."

Art. 9

Personal, das der Reinigung zugeteilt ist

1. Der Absatz zwei des Artikels 14 des Regionalgesetzes vom 22. Mai 1980, Nr. 8 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"2. Dem obgenannten Personal, das mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von höchstens dreißig Stunden Dienst zu leisten hat, wird eine Jahresbruttobesoldung entrichtet, die der für den ersten Funktionsrang vorgesehenen entspricht."

Chi chiede la parola sull'art. 9? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

E' approvato a maggioranza con 3 voti di astensione.

Art. 10

1. L'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1983, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Ruolo unico del personale camerale

1. E' istituito il ruolo unico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano

come risulta dagli allegati A e B alla presente legge.

2. I contingenti relativi a ciascuna qualifica sono stabiliti negli allegati A e B alla presente legge."

Art. 10

1. Der Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 27. November 1983, Nr. 18 wird durch den nachstehenden ersetzt:

"Art. 3

Einheitsstellenplan des Kammerpersonals

1. Der Einheitsstellenplan des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen wird, wie aus den Beilagen A und B dieses Gesetzes hervorgeht, errichtet.

2. Die Kontingente eines jeden Ranges werden in den Beilagen A und B dieses Gesetzes festgelegt."

Chi chiede la parola sull'art. 10? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

E' approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 6 astenuti.

Art. 11

Pubblicazioni camerali

1. Il segretario generale è direttore responsabile delle pubblicazioni camerali. Allo stesso può essere attribuito, con deliberazione della Giunta camerale, un assegno compensativo per la particolare funzione, tenuto conto della qualità e onerosità del lavoro espletato, nei limiti dell'assegno mensile previsto dall'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni.

Art. 11

Kammerveröffentlichungen

1. Der Generalsekretär ist der verantwortliche Direktor der Kammerveröffentlichungen. Ihm kann mit Beschluß des Kammerausschusses für diese besondere Funktion unter Berücksichtigung der Qualität und Schwierigkeit der geleisteten Arbeit eine Ausgleichszulage entrichtet werden, die die im Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 5. Jänner 1954,

Nr. 1 und in den nachfolgenden Änderungen vorgesehene monatliche Vergütung nicht überschreiten darf.

Chi chiede la parola sull'art. 11? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

E' approvato a maggioranza con 9 astensioni.

Art. 12

Durata degli incarichi di direzione

1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle loro articolazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, avranno durata fino al conferimento dei nuovi incarichi direzionali da parte della Giunta camerale che sarà eletta a seguito del rinnovo del Consiglio camerale.

Art. 12

Dauer der Leitungsaufträge

1. Die Aufträge für die Leitung der Organisationseinheiten und deren Dienststellen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen, dauern bis zur Zuweisung der neuen Leitungsaufträge von seiten des Kammerausschusses, der infolge der Erneuerung des Kammerrates ernannt wird.

Chi chiede la parola sull'art. 12? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

E' approvato a maggioranza con 8 voti di astensione.

Art. 13

Conferimento degli incarichi di direzione degli uffici già operanti

1. Nella prima applicazione della presente legge gli incarichi di direzione degli uffici camerali conferiti in data non posteriore al 15 febbraio 1987 sono attribuiti dalla Giunta camerale agli impiegati formalmente preposti a detti uffici alla data di entrata in vigore della presente legge, senza far luogo al procedimento concorsuale previsto dall'articolo 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 13

Erteilung der Leitungsaufträge für bereits bestehende Ämter

1. Bei der ersten Anwendung dieses Gesetzes werden die nicht nach dem 15. Februar 1987 erteilten Leitungsaufträge für die Kammerämter vom Kammerausschuß den Bediensteten zugewiesen, die am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes formell diesen Ämtern vorgesetzt sind, ohne das im Artikel 25 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 vorgesehene Wettbewerbsverfahren durchzuführen.

Chi chiede la parola sull'art. 13? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

E' approvato a maggioranza con 9 astensioni.

Art. 14

Rinuncia a maggiori benefici previdenziali

1. Al personale camerale di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 è data facoltà di rinunciare, con dichiarazione scritta da presentare all'Amministrazione di appartenenza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai maggiori benefici previdenziali contemplati dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 18, con contestuale cessazione del versamento del particolare contributo previsto dal richiamato articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.

2. La presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente non comporta la restituzione dei contributi versati in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8.

Art. 14

Verzicht auf zusätzliche Fürsorgeleistungen

1. Dem Kammerpersonal nach Artikel 15 des Regionalgesetzes vom 22. Mai 1980, Nr. 8 wird die Möglichkeit gegeben, mit schriftlicher Erklärung, die bei der Zugehörigkeitsverwaltung innerhalb der Verfallsfrist von neunzig Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes einzureichen ist, auf die im Regionalgesetz vom 3. November 1973, Nr. 18 vorgesehenen zusätzlichen Fürsorgeleistungen mit gleichzeitiger Einstellung der Zahlung des besonderen im Artikel 15 des Regionalgesetzes vom 22. Mai 1980, Nr. 8 vorgesehenen Beitrages zu verzichten.

2. Die Einreichung der Erklärung nach dem vorstehenden Absatz bringt nicht die Rückerstattung der in Durchführung des Artikels 15 des Regionalgesetzes vom 22. Mai 1980, Nr. 8 ausbezahlten Beiträge mit sich.

Chi chiede la parola sull'art. 14? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

E' approvato a maggioranza con 9 voti di astensione.

Art. 15

Maggiori benefici previdenziali

1. Il computo del contributo del 2,70 per cento già assunto a carico dal personale camerale di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 viene effettuato con riferimento alla retribuzione complessiva lorda determinata ai sensi dell'articolo 8 del regolamento del soppresso fondo di pensione e di previdenza delle Camere, con esclusione dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al precedente primo comma avrà effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Zusätzliche Fürsorgeleistungen

1. Die Berechnung des gemäß Artikel 15 des Regionalgesetzes vom 22. Mai 1980, Nr. 8 bereits zu Lasten des Kammerpersonals übernommenen Beitrages von 2,70 vom Hundert erfolgt mit Bezugnahme auf die Bruttogesamtbesoldung, die im Sinne des Artikels 8 der Verordnung über den aufgehobenen Ruhestands- und Fürsorgefonds der Kammern mit Ausschluß der im Gesetz vom 27. Mai 1959, Nr. 324 und in den nachfolgenden Änderungen vorgesehenen Sonderergänzungszulage festgesetzt wird.

2. Die Bestimmung des vorstehenden Absatzes wird mit dem ersten Tag des Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam.

Chi chiede la parola sull'art. 15? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

E' approvato a maggioranza con 9 voti di astensione.

Art. 16

Proroga di funzioni del Consiglio di amministrazione del personale

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio per l'organizzazione e il personale previsto dalla presente legge, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal Consiglio di amministrazione del personale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

Verlängerung der Ausübung der Befugnisse des Verwaltungsrates für das Personal

1. Bis zum Zeitpunkt des Amtsantrittes des in diesem Gesetz vorgesehenen Beirates für Organisations- und Personalangelegenheiten werden die diesem übertragenen Befugnisse von dem zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes amtierenden Verwaltungsrat für das Personal ausgeübt.

Chi chiede la parola sull'art. 16? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

E' approvato a maggioranza con 9 voti di astensione.

Sono stati presentati dalla Giunta regionale e precisamente dal Presidente Bazzanella, l'assessore Oberhauser e l'assessore Lorenzini, due emendamenti aggiuntivi:

Art. 17

Compilazione del testo unificato delle leggi sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano

1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti contenenti norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, senza introdurre modifica alcuna.

2. Il testo unificato sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 17

Abfassung des vereinheitlichten Textes der Gesetze über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals der Handels-, Industrie-,

Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen

1. Der Regionalausschuß ist dazu ermächtigt, den vereinheitlichten Text der geltenden Regionalgesetze betreffend Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen abzufassen, ohne dabei Änderungen einzuführen.
2. Der vereinheitlichte Text wird nach vorhergehendem Beschluß des Regionalausschusses mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses genehmigt.

Qualcuno chiede la parola sull'art. 17? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

E' approvato a maggioranza con 3 voti di astensione.

Art. 18

Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18

Dringlichkeitserklärung und Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz wird laut Artikel 55 des Sonderstatutes als dringend erklärt und tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Qualcuno chiede la parola sull'art. 18? Nessuno.

Faccio presente che per l'art. 18 è necessaria la maggioranza assoluta dei 70 consiglieri, vale a dire almeno 36 voti favorevoli.

Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

E' approvato con 36 voti favorevoli e 9 astensioni.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Comunico l'esito della votazione:

Votanti	n. 43
Schede favorevoli	n. 31
Schede contrarie	n. 4
Schede bianche	n. 8

Il Consiglio approva.

Signori consiglieri, mi permetto di ricordare che i Capigruppo sono convocati immediatamente nell'aula attigua.

Il seduta è tolta. Il Consiglio sarà riconvocato per giovedì prossimo, ad ore 9.30.

(Ore 12.38)